



2020, Anno della Responsabilità

c.alvich@confintesafp.it

Al Sig. Dirigente Amministrativo
del Tribunale e p.c. al sig. Presidente del Tribunale
di PALERMO

Palermo, 01/12/2020

Oggetto: Redazione degli inventari in materia fallimentare.

In relazione alla nota del 26.11.2020 prot. Int. n. 1376 avente ad oggetto "Redazione degli inventari in materia fallimentare" questa organizzazione sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei lavoratori in ordine alle modalità di organizzazione del relativo servizio.

A tal proposito intende evidenziare quanto segue:

- il servizio oggetto della presente appare assolutamente inconciliabile rispetto a quanto previsto dal provvedimento emesso dal Presidente di Tribunale in data 13.11.2020 prot 6231.U. Le misure organizzative disposte, con il predetto provvedimento, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, per il settore civile e penale, risultano tutte dirette a garantire il distanziamento tra le persone ed il rispetto delle norme sanitarie consentendo, laddove possibile, l'espletamento di attività in presenza fisica soltanto ove le stesse risultino indispensabili. Udienze a trattazione scritta, videoconferenze, collegamenti da remoto, ricezione contingentata del pubblico sono tutte misure dirette a garantire il bene primario della salute in questo particolare momento storico. In particolare si rileva che il punto 4) del paragrafo "settore civile e lavoro" del superiore provvedimento dispone che *le operazioni peritali si svolgeranno nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dai provvedimenti nazionali e locali per il contenimento del rischio epidemiologico privilegiando collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*. Ed è proprio in ordine a quest'ultimo punto che, accostando analogicamente le attività di redazione degli inventari fallimentari a quelle nello stesso indicate, si rileva come la contestuale presenza di più parti e persone (curatore, soggetto dichiarato fallito, stimatore dei beni, c.d. uomini di fatica e cancelliere) riunite generalmente in locali angusti, poco areati e le cui condizioni igienico-sanitarie rappresentano un chiaro pericolo per la salute, anche a prescindere dalla particolare aggressività virale che caratterizza l'epidemia in atto, rappresenti sicuramente, oltre che una palese violazione delle prescrizioni vigenti a livello nazionale e locale, anche un sicuro pericolo per i lavoratori assegnati al servizio. E questo senza trascurare quelle situazioni logistico-organizzative, anch'esse connesse all'espletamento degli inventari, che costituiscono ulteriore aggravamento di rischio da contatto.

2020, Anno della Responsabilità

Si consideri, ad esempio, le modalità di trasferimento sui luoghi delle operazioni:

- soprattutto quando questi sono ubicati in provincia ed i cancellieri siano sforniti di mezzo proprio (laddove utilizzato, invece, la conseguenziale spesa non costituisce mai oggetto di rimborso). Condizioni, queste, che rendono necessario il trasferimento sui luoghi del lavoratore con mezzo del Curatore e, dunque, a ravvicinato contatto con quest'ultimo;

- la riforma della legge fallimentare operata dalla novella di cui al d. l.vo n 5/ 2006, ha portato, da circa 2 anni, per quanto appreso da questa organizzazione, la Sezione fallimentare di codesto Tribunale a consentire che l'attività di apposizione dei sigilli dei locali del fallito avvenga con il solo intervento del Curatore senza che lo stesso riceva l'assistenza del Funzionario Giudiziario in servizio presso la sezione fallimentare come, invece, accadeva in precedenza. La cronica carenza di personale che caratterizza i nostri uffici ha, dunque, verosimilmente, portato i giudici della sezione fallimentare ad interpretare la novella suddetta nel senso di attribuire ai Curatori quelle funzioni tipiche che la riforma legislativa ha inteso potenziare. E se l'art. 84 della legge fallimentare, così come riformato, è stato interpretato nel senso di attribuire al Curatore il siffatto potere di apposizione dei sigilli, e dunque di un'attività che è notoriamente diretta ad evitar la sottrazione dei beni fallimentari, non si vede perché analoga interpretazione non possa sortire la lettera dell'art 87 della legge fallimentare nella parte in cui attribuisce al Curatore l'attività di redazione dell'inventario nel modo che appresso ci si permette di proporre:

- il Presidente del Tribunale di Asti, con decreto del 17/6/2014, prot 878/14, "tenuto conto della notoria carenza di funzionari addetti alla cancelleria fallimentare" ha disposto che "ritenuto che tale atto (l'inventario dei beni del fallito), che deve essere compiuto nel più breve tempo possibile, non è più del cancelliere (come era previsto prima della riforma di cui al d. lvo 5/2006) ma è un atto del curatore il quale provvede a formare il processo verbale delle attività compiute con l'assistenza del cancelliere" e considerato "che il cancelliere ha soltanto una funzione di assistenza alla verbalizzazione delle attività compiute dal curatore e nessuna sanzione di nullità è prevista nel caso di mancanza di sottoscrizione del cancelliere medesimo" ha invitato *i curatori, su specifica autorizzazione del giudice delegato, a procedere, con l'assistenza dello stimatore, e previa convocazione del fallito e del comitato dei creditori, all'attività di inventariazione dei beni chiedendo **successivamente nell'ufficio del cancelliere** l'assistenza di questi per la verbalizzazione alla quale assisteranno anche lo stimatore, il fallito ed i creditori che abbiano partecipato alle operazioni di inventario.* Ci si permette di segnalare quanto la soluzione adottata dal Tribunale di Asti risulti la più idonea a garantire tutte le esigenze derivanti dall'espletamento dell'attività in questione soprattutto ove si consideri di contemperare le esigenze di giustizia con quelle di tutela della salute. Il verbale di inventario verrebbe pertanto redatto dal cancelliere sulla base della rendicontazione fornita dal curatore, con la consegna a questi degli elenchi dei beni riscontrati numerati progressivamente ed allegati al verbale per costituirne parte integrante, unitamente alla valutazione del loro valore effettuato dallo stimatore. Verbale che, una volta predisposto come sopra indicato,

2020, Anno della Responsabilità

verrebbe letto e sottoscritto nella cancelleria nei tempi e nei modi inequivocabilmente congrui al fine di garantire distanziamento e tempi rapidi di definizione;

- non risulta inoltre specificato se la turnazione suddetta debba interessare più cancellieri per lo stesso inventario, che interverrebbero dunque a turno nelle singole giornate eventualmente caldate per il suo espletamento, ovvero dal singolo cancelliere nominato per espletare la propria attività in tutte le giornate relative all'inventario del fallimento considerato che, in quest'ultimo caso, l'attribuzione del ruolo risulterebbe casuale e pertanto arbitraria essendo notorio il fatto che determinati inventari fallimentari possano durare anche mesi interi;

Si desidera altresì sottoporre alla Vostra attenzione come, diversamente dall'attività di redazione degli inventari in materia successoria, nell'ipotesi di inventario in ambito fallimentare la funzione svolta dal cancelliere sia di mera assistenza. Ciò si desume chiaramente ex art. 87 della legge fallimentare che precisa il curatore redige l'inventario "...con l'assistenza del cancelliere...". Pertanto, tale ultima attività, potrebbe essere svolta anche dagli assistenti giudiziari oltre che dai cancellieri esperti, diversamente della verbalizzazione prevista in materia successoria ove, a causa del diverso scopo cui l'attività del "cancelliere" è finalizzata con la rilevanza "esterna dell'atto", la stessa risulta invece essere tipica della figura del Funzionario Giudiziario o in mancanza del Cancelliere Esperto.

Alla luce di quanto sopra rilevato, questa Organizzazione Sindacale

CHIEDE

- che, fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19, l'attività di cui sopra venga sospesa;
- che, in via subordinata, la stessa sia svolta con le modalità sopra esposte ovvero redigendo il verbale di inventario, ad opera del cancelliere della sezione fallimentare nel proprio ufficio, sulla base della rendicontazione fornita dal curatore, con la consegna, a questi, degli elenchi dei beni riscontrati, numerati progressivamente ed allegati al verbale per costituirne parte integrante, unitamente alla valutazione del loro valore effettuato dallo stimatore. Verbale che, una volta predisposto come sopra indicato, verrebbe letto e sottoscritto nella cancelleria nei tempi e nei modi inequivocabilmente congrui al fine di garantire distanziamento e tempi rapidi di definizione;
- che l'attività sia svolta durante l'ordinario orario di lavoro;
- sia messa a disposizione del personale giudiziario l'autovettura di servizio.

Confidando in un positivo riscontro, si resta a disposizione per un eventuale incontro.

Cordialità

Il Segretario Provinciale
dott. Cristoforo Alvich